



COMUNE DI COLLI SUL VELINO

(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 29.04.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

L'anno duemila**SEDICI**, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 17.09 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colli sul Velino, in prima convocazione- seduta D'Urgenza pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Alberto Micanti</i>	<i>X</i>	
<i>Libero Fattori</i>	<i>X</i>	
<i>Migliorina Montani</i>	<i>X</i>	
<i>Angelo Mugnos</i>	<i>X</i>	
<i>Valeriano Valeriani</i>	<i>X</i>	
<i>Giulia Locci</i>	<i>X</i>	
<i>Ubaldo Formichetti</i>	<i>X</i>	
<i>Chiara Palenga</i>	<i>X</i>	
<i>Irene Formichetti</i>		<i>X</i>
<i>Sandro Isidori</i>		<i>X</i>
<i>Assegnati n.11- in Carica n.10</i>	<i>8</i>	<i>2</i>

Presenti 8 Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Alberto Micanti partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al presente punto dell'O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione il responsabile dell' Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole.

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno, evidenziando la novità costituita dall'abolizione della Tasi sulle prime abitazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 31-08-2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 02 del 08-04-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015 (supplemento ordinario n. 70), in particolare;

- art. 1 comma 26 che prevede la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- art. 1 comma 28 "per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"

- art. 1 comma 10 lettera b) che ha modificato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 nel seguente nuovo testo:

comma 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Non beneficiano di riduzione del 50% le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "a" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 669 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "b" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 688 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 688. il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine **il comune è tenuto ad effettuare l'invio**, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

VISTO il comma 678 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) con l'aggiunta del seguente periodo: "**Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".

VISTO il comma 681 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "d" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

al comma 681. è aggiunto il seguente periodo:

Nel caso in cui l'unità immobiliare **è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.**

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

((I. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. **Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno del 26-02-2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07-03-2016 ad oggetto "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 Aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 sono escluse dal presupposto impositivo della (TASI);
- 3) di approvare, per l'anno 2016, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e detrazioni:
 - **ALIQUOTA 2,50 per mille:**
 - per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - **ALIQUOTA 1,00 per mille:**
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - **ALIQUOTA 2,50 per mille:**
 - per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50% fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9;

- **ALIQUOTA 1,00 per mille:**
- per gli immobili posseduti dalle imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di cui all'art. 1, comma 14 lettera "c", legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- **ALIQUOTA 2,50 per mille:**
- da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite

che ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge n. 208 del 28-12-2015 il comune mantiene la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

4) di determinare le seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi dell'art. 01 comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare A1 – A8 – A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione dell'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo di € 120,00.

La detrazione dell'imposta TASI per i figli di età non superiore a 26 anni è rapportato alla quota di detrazione spettante per l'abitazione principale.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:

- a) **acconto 50% entro il 16 giugno 2016 sulla base delle aliquote dell'anno 2015 (versamento in autoliquidazione)**
- b) **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2016 sulla base delle aliquote 2016 deliberate dai comuni e pubblicate entro il 28-10-2016 (versamento in autoliquidazione)**

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare 02 del 08-04-2014 da applicare a far data dal 01-01-2014;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

9) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

La sottoscritta Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE;

La Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Rag. Elettra Locci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Alberto Micanti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

Dal 16.05.2016 al 31.05.2016 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del T.U. n. 267/00.

ALBO PRETORIO N. 101

Lì 16.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

La presente copia è conforme all'originale

Lì 16.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)